

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA (LM-17)



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

INDICE

Art. 1 – Caratteristiche del progetto formativo	3
Art. 2 – Requisiti di ammissione al corso di studio	3
Art. 3 – Riconoscimento di attività formative	4
Art. 4 – Organizzazione del percorso formativo	5
Art. 5 – Piano di studio	6
Art. 6 – Opportunità di mobilità e altri servizi	7
Art. 7 – Conseguimento del titolo	8
Art. 8 – Sistema di assicurazione della qualità del CdS	8
Art. 9 – Norme finali e transitorie	9

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

Art. 1 – Caratteristiche del progetto formativo

- 1) Il presente Regolamento, che si applica alle coorti di studenti/esse a decorrere dall'a.a. 2025/2026, disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di Laurea Magistrale in Fisica (di seguito anche CdS), attivato nella Classe LM-17 *Classe delle Lauree Magistrali in Fisica* di cui al DM 1649 del 19 dicembre 2023, ed è conforme a quanto previsto dall'Ordinamento didattico vigente.
- 2) La struttura didattica di riferimento è il Dipartimento di Fisica. Il/la Referente e l'Organismo di gestione sono indicati alla pagina web del CdS, <https://corsi.unitn.it/it/fisica-magistrale>.
- 3) Il CdS è erogato in lingua inglese. Gli obiettivi formativi specifici, i risultati di apprendimento attesi, gli sbocchi occupazionali e professionali, definiti nell'Ordinamento didattico, sono consultabili sulla pagina del CdS all'interno di Course Catalogue, <https://unitn.coursecatalogue.cineca.it>.
- 4) Le informazioni sul CdS per ogni anno accademico di attivazione sono dettagliate nel Manifesto degli studi che viene approvato annualmente dall'Organismo di gestione e pubblicato sulla pagina web del CdS.
- 5) Le attività didattiche del CdS si svolgono presso il complesso PovoZero e gli edifici 1 e 2 del Polo Ferrari, siti in via Sommarive a Trento, ed eventualmente presso strutture messe a disposizione dall'Ateneo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione al corso di studio

- 1) La Laurea Magistrale in Fisica è a libero accesso. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente l'opportunità di ricorrere alla programmazione locale del numero di studenti/esse ammissibili. I posti disponibili per l'iscrizione al primo anno sono comunicati attraverso la pagina web del CdS.
- 2) L'accesso al CdS è subordinato al possesso dei requisiti curriculari definiti nell'Ordinamento e specificati nei seguenti commi 3 e 4, nonché alla verifica dell'adeguatezza della preparazione personale, come specificato al comma 5.
- 3) I requisiti curriculari consistono in:
 - a) possesso di titolo di laurea o diploma universitario/accademico (AFAM) almeno di durata triennale o altro titolo acquisito all'estero e riconosciuto idoneo;
 - b) possesso di un numero minimo di crediti formativi universitari (CFU) in specifici settori scientifico-disciplinari (SSD) come di seguito indicato: un totale di 84 CFU nei SSD MATH-* e PHYS-* (ovvero MAT/* e FIS/*), di cui almeno 24 CFU nei SSD MATH-* (ovvero MAT/*) e almeno 54 CFU nei SSD PHYS-* (ovvero FIS/*);

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

- c) conoscenza della lingua inglese pari ad almeno il livello B2 del quadro comune europeo di riferimento (CEFR), verificato con la presentazione di certificati linguistici riconosciuti a livello internazionale in corso di validità, o il superamento di un esame di livello B2 presso l'Ateneo di provenienza.
- 4) Nel caso di un titolo di studio appartenente ad un ordinamento che non preveda i CFU o di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, la verifica dei requisiti curriculari è effettuata valutando la coerenza dei contenuti e degli obiettivi formativi degli insegnamenti rispetto agli SSD di cui sopra.
- 5) La verifica dell'adeguatezza della preparazione personale viene effettuata mediante un colloquio con un'apposita Commissione, nominata annualmente dal Dipartimento e indicata nel Manifesto degli studi. La Commissione organizza i colloqui di verifica e ne comunica tempestivamente i risultati.
- 6) Sono esentati dal colloquio gli/le studenti/esse che siano in possesso di almeno 30 CFU nei SSD MATH-* (ovvero MAT/*) e 90 CFU nei SSD PHYS-* (ovvero FIS/*) e che abbiano conseguito la Laurea triennale con voto finale superiore ad un valore minimo che è individuato annualmente dal Dipartimento e indicato nel Manifesto degli studi.

Art. 3 – Riconoscimento di attività formative

- 1) Il riconoscimento di CFU acquisiti esternamente al CdS viene effettuato previa richiesta e dopo verifica della coerenza degli obiettivi delle singole attività formative con quelli specifici del CdS. Il riconoscimento dei CFU viene fatto dal Referente del CdS che ne comunica tempestivamente i risultati.
- 2) L'esito del riconoscimento in termini di numero di CFU dipende anche dalle attività formative e relativi CFU che lo/la studente/essa ha già acquisito e che sono utili ai fini del conseguimento del titolo. In ogni caso, un'attività formativa può essere riconosciuta solo una volta all'interno dell'intera carriera.
- 3) Ai sensi del DM 931 del 4 luglio 2024, possono essere riconosciuti fino a 24 CFU nei seguenti casi:
 - a) conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, purché coerenti con gli obiettivi formativi specifici del CdS;
 - b) attività formative svolte in cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università, purché coerenti con gli obiettivi formativi specifici del CdS;
 - c) conseguimento da parte dello/a studente/essa di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

campione/essa mondiale assoluto/a, campione/essa europeo/a assoluto/a o campione/essa italiano/a assoluto/a nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico, purché coerenti con gli obiettivi formativi specifici del CdS.

- 4) Nei casi di trasferimento da altro CdS trova applicazione quanto previsto dal DM 1649/2023 all'articolo 3, commi 11 e 12.
- 5) Lo/a studente/essa che ottiene il riconoscimento di esami per almeno 45 CFU, può essere ammesso/a direttamente al secondo anno.
- 6) Possono inoltre essere riconosciute conoscenze e competenze acquisite in attività formative i cui contenuti e obiettivi siano valutati coerenti con gli obiettivi formativi specifici del CdS. Tali riconoscimenti sono da intendersi come ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi precedenti.

Art. 4 – Organizzazione del percorso formativo

- 1) La durata normale del CdS è di 2 anni e per conseguire il titolo finale si deve avere acquisito 120 CFU. Lo/a studente/essa che abbia ottenuto tutti i CFU previsti prima della scadenza della durata normale del CdS, nel rispetto del presente Regolamento e, più in generale, delle norme e regolamenti di riferimento, può comunque conseguire il titolo di studio.
- 2) Le attività formative previste dal CdS comprendono lezioni frontali, esercitazioni in aula o sul campo, attività di laboratorio, attività di tutorato, seminari e tirocini formativi. Le modalità di svolgimento delle attività formative sono indicate dai/dalle docenti responsabili prima dell'inizio di ogni anno accademico tramite la pubblicazione del syllabus.
- 3) Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo/a studente/essa, prevedendo in particolare:
 - a) 8 ore di didattica per ogni CFU di lezioni frontali;
 - b) da 8 a 12 ore di didattica per ogni CFU di esercitazioni in aula;
 - c) da 8 a 12 ore di didattica per ogni CFU di laboratorio;
 - d) 25 ore di impegno per ogni CFU di tirocinio.
- 4) Le attività formative previste dal CdS complete dei relativi obiettivi formativi sono elencate nell'allegato 1. Il CdS non prevede la suddivisione in curricula e l'articolazione didattica è descritta nell'allegato 2.
- 5) Il calendario delle attività formative è strutturato in semestri. L'offerta didattica erogata in ogni anno accademico è pubblicata nel Manifesto degli studi mentre il calendario accademico è pubblicato alla pagina <https://corsi.unitn.it/it/fisica-magistrale/studiare/lezioni-programmi-esami>.

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

- 6) Il CdS inoltre promuove l'acquisizione di conoscenze e competenze anche tramite open badge e microcredenziali rilasciati da Istituzioni soggette a un processo di accreditamento, in particolare per le attività rientranti nelle "altre attività" o nelle attività "a libera scelta". L'eventuale riconoscimento di open badge e microcredenziali è sempre subordinato alla verifica della loro coerenza rispetto agli obiettivi formativi specifici del CdS.
- 7) Per ciascuna attività formativa è previsto un esame per la verifica dell'apprendimento ed è individuato un/una docente responsabile della procedura di valutazione che ne garantisce il corretto svolgimento e registra tempestivamente il risultato nel sistema informatico dell'Ateneo. Di norma, il/la docente responsabile è il/la titolare dell'attività formativa che può essere coadiuvato/a da una commissione d'esame composta da altri docenti ovvero da altri/e esperti/e. Nel caso di attività formative articolate in più unità didattiche il cui svolgimento sia affidato a più docenti, la verifica finale dell'apprendimento è in ogni caso unitaria e collegiale.
- 8) La verifica dell'apprendimento può svolgersi in forma orale, scritta o tramite la redazione di elaborati progettuali e relazioni di laboratorio. Le modalità di verifica dell'apprendimento sono indicate nel syllabus di ciascun insegnamento. Tutte le prove orali sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il/la candidato/a ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione degli stessi. Le prove scritte o altri elaborati sono conservati per un anno a cura del/della docente responsabile.
- 9) La valutazione di ciascun esame è espressa in trentesimi con l'eventuale aggiunta della lode o, ove previsto, con due soli gradi ("approvato" o "non approvato"). In ogni caso, la valutazione del profitto non deve essere in alcun modo effettuata sulla base dei risultati ottenuti in precedenti esami.
- 10) Per ogni attività formativa il numero di appelli d'esame sarà di almeno cinque all'anno, distribuiti nelle sessioni di gennaio-febbraio, giugno-luglio, e agosto-settembre, al di fuori dei periodi di lezione.
- 11) Ai sensi del DM 1649/2023 all'articolo 4, comma 2, il numero massimo di esami previsti nel CdS è di 12, oltre alle attività formative "altre" e alla prova finale.

Art. 5 – Piano di studio

- 1) Ogni studente/ssa deve presentare il proprio piano di studi in conformità con l'Ordinamento didattico del CdS per l'anno di immatricolazione, secondo tempi e modalità stabilite annualmente.
- 2) All'interno del piano di studi, lo/a studente/essa dovrà individuare degli insegnamenti a "libera scelta" per un massimo di 12 CFU. Tali insegnamenti possono essere selezionati tra quelli elencati nel Manifesto

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

degli studi del CdS o tra quelli offerti dall'Ateneo per un livello di studio non inferiore, purché coerenti con il percorso culturale dello/a studente/essa e gli obiettivi specifici del CdS. Nei casi in cui nella compilazione online del piano di studi non sia possibile per lo/a studente/essa selezionare insegnamenti che intenderebbe inserire nei CFU a libera scelta, è richiesta la presentazione di un'istanza corredata dalle opportune motivazioni, secondo le modalità previste dall'Ateneo. Il Referente del CdS, anche avvalendosi di figure appositamente delegate, verifica la coerenza delle proposte rispetto agli obiettivi formativi del CdS e ha la facoltà di richiedere allo/a studente/essa le necessarie modifiche.

- 3) Lo/a studente/essa può inoltre, ai sensi della normativa vigente, proporre un piano di studi individuale, motivando adeguatamente la richiesta finalizzata a sostituire nel proprio piano di studi attività formative previste nell'offerta programmata della coorte cui appartiene. In ogni caso, il piano di studio individuale, che deve rispettare l'Ordinamento didattico del CdS dell'anno di immatricolazione, viene accettato o respinto con parere motivato dal Referente del CdS.
- 4) Eventuali obblighi di frequenza associati alle attività formative sono definiti annualmente e pubblicati nel Manifesto degli studi. In questi casi, le modalità di verifica della frequenza sono specificate nel syllabi.

Art. 6 – Opportunità di mobilità e altri servizi

- 1) Il CdS incoraggia la mobilità nazionale e internazionale degli/delle studenti/esse, considerandola un mezzo di scambio culturale e di integrazione per la formazione personale e professionale ai fini del conseguimento del titolo di studio. In particolare, il CdS riconosce i periodi di studio svolti presso istituzioni universitarie italiane e straniere. A parità di impegno dello/a studente/essa e di coerenza dei contenuti con il percorso formativo, questi periodi di studio sono considerati uno strumento di formazione analogo a quanto offerto dal CdS. In particolare, allo/a studente/essa del CdS sono offerte opportunità per svolgere:
 - a) attività formative presso atenei stranieri con cui sono in essere accordi relativi a programmi di mobilità come dettagliato alla pagina <https://www.physics.unitn.it/669/andare-alleestero>;
 - b) tirocini e periodi di ricerca per tesi in aziende e/o enti esterni, come normati dall'apposito regolamento disponibile alla pagina <https://www.physics.unitn.it/65/tirocini-e-periodi-di-ricerca-per-tesi>.
- 2) Il Learning Agreement è lo strumento che definisce il progetto delle attività formative che lo/a studente/essa seguirà presso l'altra istituzione universitaria e che sostituiranno alcune delle attività previste dal piano di studi.
- 3) Accanto alle attività di orientamento e tutorato svolte dai/dalle docenti nell'ambito dei propri compiti

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

istituzionali, il CdS promuove il servizio di tutorato sia nella forma di “tutorato alla pari”, sia con assegni di tutorato destinati a specifiche figure di tutor disciplinari.

- 4) Per gli/le studenti/esse con disabilità, DSA o bisogni educativi speciali è attivo il servizio di tutorato specializzato coordinato dal Servizio inclusione studenti di Ateneo che, anche grazie al supporto di studenti/esse senior e in collaborazione con il/la docente delegato/a per il Supporto alla disabilità e DSA del Dipartimento, garantisce agli/alle studenti/esse la più ampia possibilità d'integrazione nell'ambiente di studio.
- 5) Gli/le studenti/esse possono avvalersi del servizio di consulenza psicologica di Ateneo, che rappresenta uno spazio di ascolto e sostegno durante tutto il percorso universitario allo scopo di migliorare l'avanzamento nel percorso formativo e la qualità della vita universitaria.

Art. 7 – Conseguimento del titolo

- 1) La prova finale consiste nella redazione, presentazione e discussione di un elaborato volto a valutare la maturità scientifica raggiunta dallo/a studente/ssa, la padronanza degli argomenti, le capacità critiche d'analisi, l'autonomia di giudizio e l'abilità di comunicazione. Inoltre, la discussione ha lo scopo di verificare anche la preparazione generale dello/a studente/ssa in relazione ai contenuti formativi appresi nel percorso di studio. L'elaborato finale deve essere scritto e presentato in lingua inglese.
- 2) Lo/a studente/essa può sostenere la prova finale dopo aver completato tutte le altre attività formative previste dal suo piano di studio.
- 3) Le procedure per l'ammissione alla prova finale, il suo svolgimento, la costituzione delle commissioni, nonché il conferimento del titolo, sono disciplinate nel *Regolamento per lo svolgimento della prova finale del CdS*, reperibile alla pagina <https://corsi.unitn.it/it/fisica-magistrale/laurearsi/esame-di-laurea>.
- 4) L'argomento dell'elaborato finale è concordato con un/una docente individuato secondo quanto stabilito dal *Regolamento per lo svolgimento della prova finale del CdS*. L'attività sarà svolta sotto la guida di uno/a o più docenti relatori, su tematiche coerenti con le discipline affrontate nel percorso formativo.
- 5) L'elaborato oggetto della prova finale può essere redatto, anche solo parzialmente, nell'ambito di un'attività di stage, di tirocinio o del percorso di doppio titolo.

Art. 8 – Sistema di assicurazione della qualità del CdS

- 1) Il CdS adotta un Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) che, in conformità con il Sistema di AQ

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

dell'Ateneo, si basa su una costante interazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e coinvolge tutti gli attori interessati (docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo).

- 2) All'interno del CdS viene costituito un Gruppo di riesame (GdR) che svolge un costante monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti, nonché dell'analisi degli esiti delle Opinioni degli studenti sulla didattica. Il GdR predispone la Scheda di monitoraggio annuale (SMA) e il Rapporto di riesame ciclico (RRC), a cadenza periodica o quando ritenuto necessario dall'Organismo di gestione o da altri attori del Sistema AQ dell'Ateneo.
- 3) Il GdR è costituito dal/la Referente del CdS, da almeno un/una altro/a docente che abbia un incarico didattico all'interno del CdS e da almeno uno/una studente iscritto/a al CdS.
- 4) In attuazione del Regolamento del Dipartimento, il CdS è rappresentato all'interno della Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS):
 - a) direttamente, attraverso i/le docenti e gli/le studenti/esse del CdS;
 - b) indirettamente, mediante confronti sistematici attivati dalla CPDS con il GdR e/o con i/le docenti e studenti/esse del CdS.

Art. 9 – Norme finali e transitorie

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle nuove carriere attivate nell'a.a. 2025-26 e seguenti, fatta salva l'emanazione di un nuovo Regolamento nel quale sarà indicato il relativo a.a. di decorrenza.
- 2) Le attività formative previste dal CdS e descritte agli allegati 1 e 2 sono identificate sia con i SSD ex DM 639/2024, sia con quelli ex DM 4 ottobre 2000. Fatta salva l'emanazione di un nuovo Ordinamento, le regole per la presentazione dei piani di studio sono formulate indicando i SSD ex DM 4 ottobre 2000.
- 3) Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo, al Regolamento di Dipartimento, al Regolamento per le prove finali di Dipartimento e alla normativa vigente in materia.